Il Dirigente
Settore Tutela dell'Ambiente
Gianfranco Piselli

PROVINCIA DI PESCARA

PESCARA PROVINCIA SOLIDALE

ID.N. 475501

DETERMINAZIONE N. 1257 DEL 14.04.2008

Oggetto: **Autorizzazione di carattere generale** per le emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga **di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del** D.Lgs. 152/2006;

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta titolata "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre n. 2004 n. 308;

VISTO che all'art. 272 comma 2, è prevista la possibilità per l'autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;

VISTO che ai sensi del comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 l'autorità competente è obbligata ad adottare le autorizzazioni di carattere generale per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa e in caso di mancata adozione, l'autorizzazione generale è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente con apposito decreto;

VISTO il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede, tra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisca i requisiti della domanda di adesione e possa prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, appositi modelli semplificati di domanda;

RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede il rinnovo ogni 15 anni delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo e che in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che l'autorità competente non neghi l'adesione;

RITENUTO necessario adottare, ogni misura per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. e integr.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006 n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale vengono definite le modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti, a far data dal 25/05/2006;

VISTA la DGR n. 910 del 9 Agosto 2006 (Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005);

VISTA la DGR n. 517 del 25 Maggio 2007 (decreto legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2), pubblicata sul BURA n. 55 del 27 giugno 2007;

VISTO il punto 7 del dispositivo della DGR 517/07 che stabilisce la tempistica per l'emanazione delle autorizzazioni di carattere generale successivamente prorogato con DGR 913 del 19/09/2007;

VISTO il Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria adottato con DGR 861/c del 13/08/2007 e approvato con DCR 79/4 del 25/09/2007;

DATO ATTO che le emissioni "tecnicamente convogliabili" provenienti dagli ambienti di lavoro, che non producono un incremento delle emissioni in termini di flusso di massa globale dell'impianto in quanto già presenti seppure non convogliate, a condizione che vi sia un parere tecnico favorevole preventivo dell'A.R.T.A., possono essere ricomprese nelle autorizzazioni generalizzate e si autorizzano con il presente atto;

RICHIAMATO lo schema di domanda "schema di domanda da presentarsi ai sensi del art. 272 del D.Lgs. 152/2006 ATTIVITÀ IN DEROGA" di cui all'Allegato 1 della DGR N. 517 DEL 25 MAGGIO 2007 e i relativi allegati;

RICHIAMATO l'Allegato 5 "Criteri e indirizzi per l'adozione delle autorizzazioni di carattere Generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/2006" della DGR N. 517 DEL 25 MAGGIO 2007 che definisce le Condizioni per il ricorso all'autorizzazione di carattere generale;

RITENUTO di dover adottare apposita modulistica costituita da: **ALLEGATO A) ALLEGATO B) ALLEGATO C) (autorizzazione di carattere generale)** che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che con la DGR n. 517/07 all 3 e all 5-6 la Regione ha emanato specifici criteri tecnici in applicazione del comma 3 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, e tenuto conto anche dei precedenti atti Regionali;

RITENUTO necessario dover sostituire, adeguandola, l'autorizzazione di carattere generale emanata con Delibera di Consiglio regionale n. 28/5 del 06/02/2001;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

AUTORIZZA IN VIA GENERALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 272 Comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152:

- gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del Decreto riportati nell'Elenco impianti attività in deroga (Allegato B).
- le emissioni "tecnicamente convogliabili" provenienti dagli ambienti di lavoro che non producono un incremento delle emissioni in termini di flusso di massa globale dell'impianto in quanto già presenti seppure non convogliati, a condizione che vi sia un parere tecnico preventivo favorevole dell'A.R.T.A

SUBORDINA:

l'autorizzazione al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 e 275, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152

e previsti nella DGR n. 517 del 25/052007 “riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2” e nel “Piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria della Regione Abruzzo”, approvato con DCR 79/4 del 25/09/2007, ed eventuali aggiornamenti e integrazioni;

STABILISCE che:

1 L’autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera emanata con Delibera di Consiglio regionale n. 28/5 del 06/02/2001 “Riordino e riorganizzazione delle procedure delle autorizzazioni e autorizzazioni di carattere generale di cui al D.P.R. 25 luglio 1991, art. 5 comma 1” è sostituita dalla presente autorizzazione di carattere generale.

2 Le ditte che hanno precedentemente aderito alla predetta autorizzazione di carattere generale, si ritengono autorizzate, eccettuata loro esplicita disdetta, ai sensi della presente autorizzazione con l’obbligo di presentazione, **entro 60 giorni** dall’adozione del presente atto, di una domanda di rinnovo dell’adesione e quindi si ritengono assoggettate alle prescrizioni e alle scadenze temporali della presente autorizzazione. Tale domanda deve essere redatta esclusivamente secondo il modello Allegato A) e corredata, solo ove necessario, della documentazione elencata nel modello.

3 Per gli impianti definiti a ridotto inquinamento per flusso di massa ai sensi del comma 1 art. 4 del DPR 25 luglio 1991, che la nuova disciplina esclude dal regime degli impianti e attività in deroga, si applica quanto previsto dal comma 8 della DGR 517/07.

4 Le Ditte che intendono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale prevista dall’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per esercitare impianti o effettuare una o più attività comprese nell’**allegato B** alla presente autorizzazione devono presentare preventivamente richiesta di adesione utilizzando **esclusivamente il modello riportato nell’allegato A**;

5 I seguenti allegati rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto:
ALLEGATO A) (autorizzazione di carattere generale)
Schema di domanda da presentarsi ai sensi dell’art. 272 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152
ATTIVITÀ IN DEROGA e i relativi allegati:
A.1) scheda informativa generale;
A.2) Quadro riassuntivo delle Emissioni;
A.3) Elaborati tecnici;
A.4) Spese istruttorie ed amministrative.
ALLEGATO B) (autorizzazione di carattere generale)
Elenco impianti e attività in deroga
ALLEGATO C) (autorizzazione di carattere generale)
Criteri e condizioni per il ricorso all'Autorizzazione di carattere generale.
C.1) Criteri tecnici e applicativi
C.2) Condizioni per il ricorso all'Autorizzazione di carattere generale.

6 L’Amministrazione Provinciale può **negare l’adesione** nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nel presente atto o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedano una particolare tutela ambientale;

7 **Non è possibile avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale**, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 in procedura ordinaria qualora:

7.1 le attività, anche se ricomprese nell’allegato B, superino le soglie previste;
7.2 gli impianti o attività siano per soglia di consumo di solvente soggetti all’art. 275 del D.Lgs. 152/2006 relativo alla emissione di composti organici volatili;

7.3 si emettano sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

7.4 siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

8 Le ditte che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenute all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

8.1 il gestore degli impianti o delle attività presenta alla Provincia di Pescara, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, la domanda formulata secondo lo schema di domanda ATTIVITÀ IN DEROGA (Allegato A), con allegata la documentazione in elenco e trasmessa in copia al SINDACO, all'ARTA, al DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL competenti per territorio;

8.2 l'installazione dell'impianto o l'avvio dell'attività pertanto, nel caso in cui non sia stata negata l'adesione dalla Provincia di Pescara, deve essere effettuata in data successiva di almeno 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione dell'adesione;

8.3 la ditta deve rispettare i criteri indicati nell'Allegato C "***Criteri e condizioni per il ricorso all'Autorizzazione di carattere generale***";

8.4 la ditta deve rispettare le **soglie** di produzione o di consumo e le ulteriori prescrizioni indicate nell'allegato B all'autorizzazione di carattere generale. Le soglie indicate si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo mediante anche uno o più impianti o macchinari o sistemi non fissi o operazioni manuali. In caso di superamento di tali soglie o di impossibilità di adempiere a tali prescrizioni, dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

8.5 le Ditte saranno tenute a rispettare i nuovi limiti degli inquinanti relativi a tutti i punti di emissione dell'impianto o dell'attività che verranno fissati con Decreto di integrazione e di aggiornamento dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 previsto dal comma 2 dell'art. 271 del medesimo decreto legislativo per gli impianti nuovi, per quelli anteriori al 2006 e quelli anteriori al 1988.

8.6 le Ditte dovranno dotarsi, secondo il modello previsto dalla DGR N. 517 del 25 maggio 2007 Allegato 4a, di:

a. un registro relativo ai **controlli** che deve avere un numero di pagine tali da garantire un numero massimo di registrazioni di 50;

b. un registro relativo alle **manutenzioni** che deve avere un numero massimo di pagine tali da garantire un numero pari a 100 interventi.

Tali registri dovranno essere vidimati dalla **Provincia di Pescara**, Settore Tutela dell'Ambiente;

8.7 ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le **otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;

8.8 per la **valutazione della conformità dell'impianto** alle prescrizioni dell'autorizzazione, la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006;

8.9 la presente autorizzazione di carattere generale **ha validità di *15 (quindici) anni* a decorrere dalla data di adozione del presente atto,** in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto o dell'attività potrà continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione di carattere generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l'autorità competente non ne nega l'adesione.

9 In occasione dell'effettuazione delle analisi relative alla "marcia controllata" dell'impianto dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di **almeno 10**

giorni lavorativi, al Dipartimento Provinciale ARTA, le date fissate per il campionamento, a cui potrà presenziare.

10 Le prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo potranno essere modificate con una nuova autorizzazione di carattere generale.

11 Gli allegati A, B e C del presente provvedimento potranno essere successivamente modificati a seguito dell'aggiornamento normativo, dell'individuazione di migliori tecniche disponibili o di ulteriori categorie di impianti o attività assoggettabili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale.

12 Rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà da parte di questa Provincia di accertare la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale e la possibilità di negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o di revocarla successivamente nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi.

13 Deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Provinciale di Pescara ogni eventuale variazione di ragione sociale/titolarità di autorizzazione.

14 Deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Provinciale di Pescara ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare; nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 (sessanta) giorni** il gestore può procedere all'esecuzione della modifica, fatto salvo il potere dell'Amministrazione Provinciale di provvedere successivamente nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione.

15 In caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o alla parte V del D.Lgs. 152/2006 verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge.

16 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Pescara.

17 Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera per cui si fa salva ogni altra autorizzazione, benestare o nulla osta di competenza di altri Enti, occorrenti a qualsiasi altro fine relativamente alla realizzazione dell'impianto o concernente la sua sicurezza.

Il Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente
(Dott. Ing. Gianfranco Piselli)

Provincia di Pescara
Sede Legale: Piazza Italia, 30 - 65121 Pescara
Uffici del Settore: Via Passo Lanciano, 75 – 65124 Pescara (PE)
Tel e Fax 085 29498206
http://www.provincia.pescara.it
e-mail: gianfranco.piselli@provincia.pescara.it